

REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO.

Il certificato di passaggio in giudicato **non** viene rilasciato nel caso in cui la sentenza non risulti ancora registrata, a seguito di pagamento dell'imposta di registro, nella misura determinata dall'Agenzia delle Entrate (art. 66 DPR n.131/1986 e circolare DAG 13/12/2022 prot.n.0250031.U).

Pertanto, in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiano ancora comunicato l'avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, l'ufficio, a fronte della dichiarazione della parte interessata di avvenuto pagamento dell'imposta (ed esibizione di copia del versamento) verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/registrazione.htm?passo=0>

l'avvenuta registrazione e, solo in caso di esito positivo, rilascia il certificato.

A tal fine si invita ad effettuare una verifica sul sito all'indirizzo indicato (inserire come ufficio finanziario "MILANO 1 UT DPMI1" e, come estremi del provvedimento, i dati della sentenza-SC), prima del deposito dell'istanza di rilascio del certificato.